

VENTI PIETRE PER CIASCUNO

Domenica prossima gli organizzatori di Mezzolara trasporteranno dalla fornace di Reccardina 20 pietre per ciascuno per la **CASA DEL POPOLO**, che con Teatro Sociale, sale per adunanze e comizi, magazzini e spacci della Cooperativa ecc. sorgerà in due grandi edifici ad attestare la forza del proletariato mezzolarese.

Da: Mezzolara, "**LA SQUILLA**"
Bologna, 19 ottobre 1907

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO VENTI PIETRE"

TITOLO I
Denominazione - Sede

ART. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza, ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, è costituita l'associazione, operante nei settori ricreativo, culturale e della promozione sociale che assume la denominazione: **Società di Mutuo Soccorso Venti Pietre**.
L'Associazione ha la sede legale in Bologna, Via Tintoretto n° 5 e la sua durata è illimitata.
Ogni variazione di sede legale non richiede modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma unicamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L'associazione può istituire sedi secondarie decentrate con autonomia operativa.

TITOLO II
Scopo – Finalità

ART. 2
L'Associazione "Società di Mutuo Soccorso Venti Pietre" (di seguito "Venti Pietre") ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati, come di terzi, sempre senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità di tutti, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di ogni persona. Persegue finalità di mutuo soccorso, di cultura, di conoscenza della storia e di analisi dell'attualità politica.
"Venti Pietre" è una comunità indipendente e autonoma, laica, aconfessionale, multietnica, antirazzista, asessita e antifascista, che si riconosce nei valori democratici della Costituzione Italiana.
"Venti Pietre" intende promuovere e favorire l'aumento del livello di coscienza civile e civica della cittadinanza, intesa come sostegno dei valori di mutuo soccorso e della partecipazione di singoli e associati alla vita sociale e politica della comunità.
"Venti Pietre" si propone di favorire l'esercizio della critica in ogni direzione, considerando che tale esercizio rappresenti il lievito stesso della crescita sociale e culturale della società, di concorrere all'affermarsi di universali valori di pace contro ogni forma di guerra, di salvaguardare l'ambiente e la cooperazione fra individui e popoli.
"Venti Pietre" svolge attività nei settori della politica, della cultura, dell'ambiente, della salute, della scuola, dell'economia, del lavoro, dello sport e della comunicazione.

ART. 3
L'Associazione si propone:
a) la promozione di attività di mutuo soccorso con il sostegno alla costruzione di pratiche di solidarietà e di cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale;
b) la difesa e l'innovazione dello stato sociale;
c) la difesa dei beni comuni pubblici;
d) la promozione della cultura, in tutte le sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione e la fruizione culturale, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie della comunicazione;
e) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
f) di contribuire con la propria azione alla tutela e al sostegno del lavoro e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici; alla lotta al precariato, alla disoccupazione, alla discriminazione e ad ogni forma di sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici;
g) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini, come parte integrante del diritto di Associazione;
h) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;

i) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
j) l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni;
k) la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo; il pensiero della differenza e delle differenze;
l) la lotta a ogni forma di discriminazione, attraverso lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, al sessismo, all'omofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
m) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa; la promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei migranti e delle minoranze;
n) l'impegno a favore della realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema e della giustizia climatica l'architrave di una società e di un'economia sostenibile;
o) la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti; la valorizzazione della pratica della filiera corta e dell'esperienza dei gruppi di acquisto solidale;
p) la promozione della mobilità e degli scambi, soprattutto dei e per i giovani;
q) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
r) l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità.

In generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti e contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento dell'Associazione.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ma potrà avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione e conduzione di circoli ludici o ricreativi e di impianti ed attrezzature sportive.

Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

L'associazione potrà svolgere attività commerciali marginali direttamente connesse ed affini agli scopi istituzionali, necessarie alla realizzazione degli scopi medesimi.

TITOLO III
Soci
ART. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.

E' compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

L'eventuale rigetto delle domanda dovrà essere motivato e l'aspirante socio potrà ricorrere alla prima Assemblea indetta.

ART. 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART. 7

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Perdita della qualifica di socio
ART. 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.
L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

ART. 10
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.
I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV
Patrimonio, risorse economiche
ART. 11
Il patrimonio dell'associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.
Esso è costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:
a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
b) eccedenze degli esercizi annuali;
c) erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
d) partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 12
L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
d) proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
g) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
j) ogni altra entrata diversa non sopra specificata compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

Esercizio Sociale
ART. 13
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio o il rendiconto economico-finanziario e il bilancio sociale da presentare all'Assemblea degli associati.
Il bilancio o il rendiconto economico finanziario e l'eventuale bilancio sociale deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V
Organi dell'Associazione
ART. 14
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli associati
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Collegio Sindacale (organo facoltativo)

Assemblee
ART. 15
L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 16
L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
a) l'elezione del Consiglio Direttivo;
b) l'elezione eventuale del Collegio Sindacale;
c) l'approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario;
d) l'approvazione eventuale del bilancio sociale;
e) l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
f) l'approvazione di eventuali regolamenti;
g) la deliberazione in merito al rigetto e all'esclusione dei soci;
h) l'approvazione dell'istituzione di sedi secondarie decentrate con autonomia operativa su proposta del Consiglio Direttivo;
i) l'affiliazione eventuale, anno per anno, a uno o più Enti il cui valori siano compatibili con i valori e la programmazione delle attività istituzionali del presente statuto.

ART. 17
L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.
Le modifiche dello Statuto potranno essere apportate solo da un'Assemblea straordinaria con l'approvazione di una maggioranza qualificata di almeno 50 più uno dei soci.

ART. 18
La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione
La convocazione verrà fatta anche a mezzo lettera, posta elettronica, sms o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.
L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega, sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Le votazioni su temi di particolare rilevanza potranno essere anche differite predisponendo adeguate modalità e sarà possibile prevedere voto per corrispondenza o voto via posta elettronica, sulle tali modalità sarà predisposto uno specifico regolamento attuativo.

ART. 19
L'Assemblea è presieduta da un associato designato dall'Assemblea stessa.
L'Assemblea nomina anche un segretario.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Consiglio Direttivo
ART. 20
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed e' formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 13 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Tesoriere/Cassiere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, posta elettronica, sms o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.
Ad ogni adunanza del Consiglio Direttivo viene nominato un segretario.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.
Spetta, pertanto, al Consiglio Direttivo, fra l'altro, a titolo esemplificativo:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni Assembleari;
b) redigere il bilancio o il rendiconto economico – finanziario e eventualmente il bilancio sociale;
c) redigere i programmi dell'attività da svolgere
d) redigere i progetti per l'impiego degli avanzi di gestione
e) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
f) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
g) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati,
h) predispone l'istituzione di sedi secondarie decentrate con autonomia operativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
j) per essere agevolato nella sua attività, può costituire Gruppi di Progetto nei vari settori di attività dell'Associazione o per tematiche specifiche, ai quali possono essere ammessi anche non soci. Ogni gruppo di progetto nomina al suo interno un coordinatore.
k) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ART. 21
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 5 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l' Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Presidente
ART. 22
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Collegio Sindacale
Art. 23
Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall' Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.
Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART. 24
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI
Scioglimento
ART. 25
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
E' esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Foro Competente
ART. 26
La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Bologna.

Norma finale
ART.27
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Maggio 2015